

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 3 Iva - Proroga di termini per la comunicazione dei dati delle fatture
- 3 Accordo Italia - Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale
- 3 Legge di delegazione europea 2016-2017 in gazzetta
- 4 Accise su alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici – modalità di pagamento

Prassi

- 5 ZFU Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici – modalità di calcolo agevolazione
- 5 ZFU Lombardia – chiarimenti sulle modalità di fruizione delle agevolazioni
- 6 Accollo del debito d'imposta altrui – Estinzione per compensazione
- 6 Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti
- 7 Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
- 7 Comunicazione nei confronti dei soggetti per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 8 IMU-TASI: entro il 18 dicembre 2017 la seconda rata

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 9 Codici tributo istituiti

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 Software
- 10 Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

11	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Terzo settore
	Assirevi	✓ Aggregazioni aziendali – trattamento contabile ✓ Fusioni e principi contabili internazionali

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Iva - Proroga di termini per la comunicazione dei dati delle fatture Prorogati al 16/10/17 i termini per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle entrate, dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, relative al primo semestre 2017, di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010.	<i>DPCM 5/10/17 (G.U. n.259 del 6/11/17)</i>
Accordo Italia - Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale Il Presidente della Repubblica è stato autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e il Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale fatto a Roma il 27/5/16. Con tale accordo i 2 Paesi si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne, relativamente alle imposte oggetto dell'accordo che per quanto riguarda l'Italia sono: • Irpef; • Ires; • Iva; • imposta sulle successioni; • imposta sulle donazioni; • le imposte sostitutive; • ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Tali informazioni comprendono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.	<i>Legge 11/10/17, n. 160 (G.U. n.257 del 3/11/17)</i>
Legge di delegazione europea 2016-2017 in gazzetta È stata pubblicata la legge di delegazione europea 2016-2017 con cui il Governo è stato delegato ad adottare decreti legislativi per l'attuazione di 28 direttive dell'Unione europea (elencate nell'allegato A alla legge). Tre di queste impatteranno sulle disposizioni fiscali interne: 1. Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale - direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25/5/16, recante modifica della direttiva 2011/16/UE - termine di recepimento 4/6/17; 2. Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno - direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12/7/16 - termine di recepimento 31/12/18; 3. Trattamento dei buoni - direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio del 27/6/16, recante modifica della direttiva 2006/112/CE - termine di recepimento - 31/12/18. Le relative disposizioni sono illustrate in uno Special assist di prossima pubblicazione	<i>Legge 25/10/17, n. 163 (G.U. n.259 del 6/11/17)</i>

Ordinary Assist

Accise su alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici – modalità di pagamento

Fissate le modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15/12/17.

I pagamenti dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15/12/17, sono effettuati entro il:

- 18/12/17, se eseguiti con l'utilizzo del modello F/24 di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- 27/12/17, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite c/c postale.

*Ministero dell'economia e
delle finanze,
Decreto 31/10/17
(G.U. n.266 del 14/11/17)*

Ordinary Assist

PRASSI	
ZFU Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dagli eventi sismici – modalità di calcolo agevolazione Forniti chiarimenti per l'accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nella ZFU istituita ai sensi dell'art. 46 del D.L. n.50/2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24/8/16, individuati dagli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. n. 189/2016.	Ministero dello sviluppo economico, Circolare 7/11/17, n. 163472
In particolare, in merito alla stima del previsto carico fiscale e contributivo del soggetto richiedente in relazione ai 2 periodi di imposta ammissibili alle agevolazioni (2017 e 2018), da utilizzare nella formula per la quantificazione dell'importo dell'agevolazione da richiedere nel modulo di istanza, è stato affermato che possono essere considerati, oltre agli importi relativi alle imposte sui redditi e ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai precedenti esercizi, anche i maggiori importi per contributi connessi a nuove assunzioni di personale dipendente, effettuate o da effettuare nel corso dei 2 periodi d'imposta ammessi alle agevolazioni. La precisazione riguarda anche le imprese già avviate e mature (dunque, al di fuori della fattispecie delle imprese di nuova o recente costituzione) che prevedono di aumentare i propri livelli occupazionali nei periodi d'imposta 2017 e 2018 rispetto agli esercizi <i>ante</i> terremoto. Anche tali soggetti – così come tutti gli altri con un carico fiscale e contributivo stimato maggiore rispetto a quelli dei periodi d'imposta 2015 e 2016 – possono quantificare l'importo dell'agevolazione richiesta sia basandosi sugli importi delle imposte e dei contributi dovuti in relazione ai precedenti periodi d'imposta, sia tenendo conto delle previsioni – congrue e realistiche – di sviluppo, anche occupazionale, riferite ai periodi d'imposta 2017 e 2018. È bene ricordare che l'agevolazione riguarda le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto alla media dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato il sisma, le quali possono beneficiare di una serie di esenzioni per il 2017 e il 2018. In particolare, le imprese saranno esenti da: • Ires/Irpef derivante dall'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, di 100.000 euro di reddito; • Irap del valore della produzione netta derivante dall'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta; • Imu per gli immobili situati nella ZFU posseduti e utilizzati dagli stessi soggetti per l'esercizio dell'attività economica. Le imprese sono altresì esonerate dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.	
ZFU Lombardia – chiarimenti sulle modalità di fruizione delle agevolazioni Forniti chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella ZFU istituita ai sensi dell'art. 1, co. 445, della legge di stabilità 2016 nei territori della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29/5/12, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017.	Ministero dello sviluppo economico, circolare 15/11/17, n. 171549
L'art. 1, co. 445, della legge n. 208/2015, ha istituito, una ZFU nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29/5/12, riconoscendo per il 2016 alle microimprese in possesso dei requisiti previsti agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali. Accesso alle agevolazioni - L'accesso alle agevolazioni avviene a seguito di comunicazione trasmessa con le modalità telematiche, sulla base del modello il cui "facsimile" è riportato nell'allegato alla circolare. Le comunicazioni, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la	

Ordinary Assist

procedura informatica accessibile dalla sezione "Zona Franca Lombardia" del sito Internet (www.mise.gov.it).
Le comunicazioni possono essere presentate a decorrere dal 20/11/17.

Intensità delle agevolazioni - Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) cd. "de minimis", che prevede per ciascun soggetto un'agevolazione fino al limite massimo di euro 200.000.

L'importo dell'agevolazione è riconosciuto a ciascun beneficiario nella misura massima pari all'importo già concesso ai sensi del decreto direttoriale 31/5/16, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dal predetto regolamento de minimis e al netto degli eventuali aiuti a titolo di de minimis ottenuti dall'"impresa unica", nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti (per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare/revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima).

Accollo del debito d'imposta altrui – Estinzione per compensazione

La circostanza che il contribuente/soggetto passivo del rapporto tributario, al pari del credito fiscale che è tenuto ex lege a soddisfare, rimanga sempre il medesimo, pone il conseguente dubbio se, nell'accollo del debito fiscale disciplinato dall'art. 83 della legge n. 212/2000 possano trovare applicazione in favore dell'accollante le norme che prevedono modalità peculiari di soddisfazione di tale credito, quali la compensazione con crediti fiscali.

Il dubbio è stato risolto in senso negativo in quanto la compensazione, fatte salve limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative ad hoc, trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) fiscali in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi. Deve pertanto negarsi, in via generale, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'Erario. Le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni richiamate spingono, comunque, a considerare come non punibili i comportamenti tenuti in difformità a quanto chiarito in questa sede. È stato precisato che sono, dunque, da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del documento di prassi in esame, qualora siano stati spesi crediti esistenti e utilizzabili. Resta, invece, recuperabile in capo all'accollato l'imposta non versata se compensata dall'accollante con crediti inesistenti o non utilizzabili. In tale evenienza tornano applicabili anche le relative sanzioni.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 140 del 15/11/17

Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti

Forniti chiarimenti sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento.

Rientrano:

- dal punto di vista del soggetto che riceve la fattura, tutti gli enti iscritti all'Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei "Gestori di pubblici servizi". Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze;

Agenzia delle entrate, circolare n. 27 del 7/11/17

Ordinary Assist

• dal punto di vista del soggetto che emette la fattura, anche i compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d'imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti. Per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi è possibile anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l'esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. Per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.	
Versamento - Le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all'Erario dell'Iva dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti versando cumulativamente l'Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuando: • versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all'insieme delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile giorno per giorno; • versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile. In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nel registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972. Errori - I soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l'imposta sia stata assolta. A partire dalla circolare in commento, invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell'Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.	
Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura In riferimento ad un quesito concernente una fondazione, individuata dallo Stato, con apposita disposizione legislativa, quale strumento necessario per la migliore gestione del Museo Y, è stato chiarito che, tenuto conto che la collezione permanente del Museo è di proprietà dello Stato, così come il complesso di immobili che lo ospita e che la Fondazione riceve, per legge, 5 importanti contributi pubblici ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero e al controllo della Corte dei Conti, le erogazioni liberali destinate al sostegno della Fondazione sono ammissibili al beneficio fiscale dell'Art - Bonus.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 136 del 7/11/17</i>
Comunicazione nei confronti dei soggetti per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate Dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31/5/10, n. 78, nella versione vigente fino al 23/10/16, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omissso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 251544 dell'8/11/17</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
IMU-TASI: entro il 18 dicembre 2017 la seconda rata Il prossimo 18 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017. Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28/10/17 nel sito informatico www.finanze.it. Ai fini della corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento del saldo, sono disponibili le apposite indicazioni.	<u>MEF, Dipartimento delle finanze, comunicato del 16/11/17</u>

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO ISTITUITI		
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli "F24" ed "F24 Enti pubblici" (F24 EP), dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	"6041", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 139 del 10/11/17</i>
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	Vari codici tributo	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 138 dell'8/11/17</i>
Istituzione dei codici tributo e istruzioni per il versamento, mediante il modello F24, delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193	• "3964" denominato "Imposta comunale sulla pubblicità /canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA /CIMP)"; • "3965" denominato "Imposta comunale sulla pubblicità /canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA /CIMP) - Interessi"; • "3966" denominato " Imposta comunale sulla pubblicità /canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (ICP DPA /CIMP) - Sanzioni".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 137 dell'8/11/17</i>
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt 5-bis e 6-bis D.L. n. 50/2017	• "5463" denominato "Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di riduzione degli apparecchi da divertimento - articolo 6-bis, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50"; • "5464" denominato "Sanzione amministrativa pecuniaria afferente alle violazioni in tema di offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina - articolo 1, comma 50-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; • "5465" denominato "Sanzione amministrativa pecuniaria afferente alle violazioni in tema di offerta di tabacchi lavorati - articolo 1, comma 50-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 135 del 6/11/17</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software Unicert Richiesta del certificato ipotecario (versione 1.4.1); • software di controllo Imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati (versione 1.1.5); • software di compilazione Imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati (versione 1.1.5); • procedura di controllo Modello F24 (versione 6.56).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/11 al 15/11</i>
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibile: • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria – Indagine conoscitiva: l'Anagrafe Tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale. Disponibili i seguenti aggiornamenti: • Codice dei Comuni d'Italia e degli Stati esteri; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi; • tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 EP (Enti Pubblici).	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Terzo settore – Consiglio nazionale commercialisti Pubblicata una Circolare sulla Riforma del Terzo settore in seguito all’emanazione del D.lgs. n.117/2017 recante il “Codice del Terzo settore” che regola la disciplina degli enti del Terzo settore, ossia gli enti non lucrativi che perseguono “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, in attesa dell’emanazione dei decreti regolamentari a cui spetterà la definizione di aspetti cruciali in materia fiscale, organizzativa, operativa e di definizione di strumenti operativi. Il documento dei commercialisti analizza le tematiche di interesse per i professionisti come l’ambito di applicazione delle disposizioni e il coordinamento con le norme del codice civile, gli aspetti di amministrazione e controllo, la funzione e la disciplina generale del Registro unico nazionale del Terzo settore, la normativa fiscale, la regolamentazione degli specifici enti del Terzo settore (tra cui l’impresa sociale), il 5 per mille.	<u>CNDCEC, circolare 35</u>
Aggregazioni aziendali – trattamento contabile: Associazione revisori contabili Esaminato il trattamento contabile delle operazioni di “business combinations under common control”, ossia le operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono entità o attività aziendali sotto comune controllo. Si tratta di aggregazioni aziendali in cui tutte le entità o le attività aziendali sono controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima che dopo l’aggregazione e tale controllo non è transitorio le quali sono escluse dall’ambito di applicazione obbligatoria dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”. In particolare, con riferimento al bilancio di esercizio sono esaminate le operazioni di acquisizione e conferimento di rami d’azienda, nonché le operazioni di acquisizione e conferimento di partecipazioni o di controllo. Le operazioni sono altresì esaminate con riferimento al bilancio consolidato.	<u>ASSIREVI, documento OPI n. 1</u>
Fusioni e principi contabili internazionali – Associazione revisori contabili Esaminato il trattamento contabile più appropriato secondo gli IFRS per le diverse tipologie di operazioni di fusione: 1. Acquisizione di un’attività aziendale assimilabile a un’operazione di compravendita, con individuazione di una parte dominante, che funge da acquirente e consegue il controllo sull’ente unificato; 2. Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese esistenti, senza che si abbia il trasferimento del controllo delle imprese incorporate e senza che si possa ravvisare un’operazione economica di scambio (operazioni compiute nell’ambito del medesimo gruppo di imprese)	<u>ASSIREVI, documento OPI n. 2</u>